



**COMUNE DI BIBBIANO**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49

Successivamente modificato con: deliberazione di CC n. 25 del 16/6/2015  
deliberazione di CC n. 19 del 28/4/2016  
deliberazione di CC n. 7 del 01/02/2018  
deliberazione di CC n. 11 del 20/02/2019  
deliberazione di CC n. 26 del 28/06/2021

## **INDICE**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 1-bis. Definizioni

Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3. Soggetto attivo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 6. Locali ed aree esclusi dal tributo

Art. 7. Utenze non domestiche: determinazione di superficie ove si formano rifiuti speciali, e con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Art. 8. Riduzioni ed esenzioni

Art. 8-bis. Agevolazioni per l'avvio al recupero totale dei rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche

Art. 9. Agevolazioni

Art. 10. Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 11. Categorie di utenza

Art. 12. Tariffa del tributo

Art. 13. Riscossione

Art. 14. Dichiarazione

Art. 15. Tributo giornaliero

Art. 16. Rimborsi, sgravi, conguagli, compensazioni

Art. 17. Controlli e attività di accertamento

Art. 18. Dilazione del pagamento

Art. 19. Funzionario responsabile

Art. 20. Disposizioni transitorie e specifiche

Art. 21 Disposizioni particolari per il primo anno di applicazione 2014 e per anni specifici

Art. 22. Entrata in vigore, abrogazioni, clausola di adeguamento

## **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, e a carico dell'utilizzatore, in attuazione della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.
3. Si seguono le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare per la determinazione della tariffa del tributo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, compresi il Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
6. Si osservano le disposizioni, le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente), nonché quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **Art. 1-bis. Definizioni**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla

- raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
  - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
  - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
  - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
  - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## **Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione, la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali, di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il titolo è dato, a seconda dei casi, dal diritto di proprietà, usufrutto, uso,

abitazione, superficie, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.

### **Art. 3. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto. Vale il vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica, ovvero tra coloro che usano in comune le superfici e le aree.
2. In generale, si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo colui che ha sottoscritto la dichiarazione di iscrizione/variazione. Per le utenze domestiche si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo, in solido con gli altri membri del nucleo familiare, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica. Per le utenze non domestiche si considera il titolare/responsabile dell'attività ovvero il soggetto dotato di personalità giuridica.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione, di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. E' comunque possibile che il tributo relativo ai locali e alle aree scoperte in uso esclusivo possa essere



corrisposto dai singoli occupanti o detentori, e, analogamente, possa essere presentata da questi soggetti la relativa dichiarazione iniziale, di variazione, di cessazione.

#### **Art. 5. Locali ed aree oggetto del tributo**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo occorre prendere a riferimento sia le utenze domestiche, ovverosia le superfici adibite a civile abitazione, che le utenze non domestiche, ovverosia le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività produttive, artigianali, industriali, professionali e le attività commerciali in genere.
2. In generale, si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
  - a) tutti i locali, i vani, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie-catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
  - b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenza di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovano oggettivamente in rapporto funzionale. A titolo esemplificativo sono considerati nella formazione della superficie utile gli accessori diretti ed indiretti come corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, autorimesse/garages, disimpegno;
  - c) il vano scala; se trattasi di condominio con vano scala comune questo non è imponibile, a meno che non sia occupato o detenuto in via esclusiva, mentre nelle abitazioni singole si considera una sola volta in pianta come proiezione orizzontale, anche se ci sono più piani;
  - d) le aree pertinenziali scoperte di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione: in specifico, le aree scoperte operative pertinenziali di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, le aree di deposito merci, stoccaggio, lavorazione esterna, etc.; le aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio specifico di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema all'aperto, banchi/superfici di vendita all'aperto, etc.;
  - e) le aree destinate ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e dei Regolamenti comunali specifici di settore. Si richiama l'art. 15 del presente Regolamento in tema di tributo giornaliero per le occupazioni temporanee.

3. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali/aree predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ovvero se l'uso degli stessi è temporaneamente sospeso. In specifico, la presenza di arredo, attrezzature, macchinari, e simili, e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, informatica, a seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, conduzione dell'immobile, e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza di dette condizioni, l'occupazione, conduzione dell'immobile, si presume comunque avvenuta con l'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Per quanto concerne le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino al momento della completa attuazione delle previsioni contenute nel comma 647 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, in merito all'allineamento dei dati catastali, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; col completamento delle operazioni di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento di quella catastale. Per quanto riguarda gli altri locali/aree non a destinazione ordinaria, la superficie da assoggettare al tributo è quella calpestabile. La superficie è generalmente desumibile dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ad esempio da dichiarazione delle superfici asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Se trattasi di area pubblica, la superficie può essere desunta dall'atto di concessione, o da atto analogo. La superficie può essere altresì desunta dal contratto di locazione, affitto, o da atto o documento in cui venga esplicitata. Si considerano le superfici sul filo interno dei muri, e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva può essere arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero del Tributo sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del DL. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011 (TARES). In ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi TARSU/TARES abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica

attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra fattispecie, è possibile fare riferimento alla destinazione prevalente, o altrimenti considerare l'utenza come domestica.

#### **Art. 6. Locali ed aree esclusi dal tributo**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche e pertanto sono esclusi dal tributo:
  - a) i solai, le soffitte, sottotetti, e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1.50, e sempre, a prescindere dall'altezza, nel caso in cui l'accesso sia con botola, con botola e scala fissa/retrattile, scala retrattile, scala non fissa;
  - b) i locali/aree utilizzati specificatamente per l'esercizio dell'impresa agricola, non destinati ad uso abitativo, nei quali si producono rifiuti non urbani;
  - c) *abrogato*;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la dichiarazione di inizio lavori e quella di fine lavori, o comunque fino alla data di ripresa dell'occupazione;
  - e) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);
  - f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
  - g) i locali/aree relativamente a quella parte ove si formano sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
  - h) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non urbani;
  - i) i locali degli edifici adibiti a qualsiasi culto dove si svolgono le funzioni religiose, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - j) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle sale di danza, riservati e di fatto utilizzati dai praticanti esclusivamente per l'esercizio dell'attività agonistica e/o sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;

- k) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia, e simili;
- l) le cave di sola areazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- m) comunque, i luoghi impraticabili, o interclusi, o in abbandono, i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili con contestuale divieto di accesso e resi inaccessibili e di fatto non utilizzati;
- n) i locali comuni delle utenze domestiche condominiali, ferma restando l'imponibilità dei locali detenuti o occupati ad uso esclusivo;
- o) i balconi/logge, le verande, le terrazze, i porticati, le tettoie, solo se aperti per più di un lato;
- p) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree verdi scoperte costituenti pertinenza di locali, i parcheggi scoperti, le aree scoperte pertinenziali adibite in via esclusiva ai camminamenti e al transito di veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.

1-bis. A seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate, per le unità immobiliari, autonomamente accatastate e con una propria rendita, inutilizzate e prive di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), è possibile l'esclusione dal tributo. A tal fine il soggetto passivo deve poter provarlo con la presentazione delle bollette di cessazione di tutte le utenze ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta nella quale dichiara la cessazione o la inesistenza di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, come ad esempio se condominiale, va resa dichiarazione sottoscritta nella quale viene dichiarata l'impossibilità di disattivazione e il permanente stato di non utilizzo.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti si precisa che:

- a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o intercluse, le aree adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente imponibili, i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;

- c) sono soggetti al tributo i locali e le aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. In generale, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esclusione ovvero la riduzione del tributo.

**Art. 7. UtENZE non domestiche: determinazione di superficie ove si formano rifiuti speciali, e con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa con esclusione quindi di produzioni meramente occasionali, e prevalente intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da escludere. Si precisa che la superficie da escludere dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, si presume in ogni caso quella dove sono presenti i macchinari, le attrezzature e simili che realizzano la produzione dei rifiuti stessi; detta superficie occupata da macchinari, attrezzature e simili, è comunque aumentabile a seguito dell'analisi delle singole fattispecie e verificata l'effettiva formazione dei rifiuti in via continuativa e prevalente. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per i produttori di rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, non si tiene altresì conto della parte di superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi; sono comunque assoggettate al tributo le restanti superfici e quelle dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia generazione di rifiuti urbani;

2. Per le utenze non domestiche, ove vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ovvero pericolosi, tossici, nocivi, la complessiva superficie imponibile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente e distintamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, o per la particolarità dell'attività ivi esercitata, è computata forfetariamente sulla base delle seguenti percentuali:
- a) Ambulatori medici e dentistici, veterinari, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
  - b) Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
  - c) Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
  - d) Elettrauto: 65%;
  - e) Caseifici e cantine vinicole: 30%;
  - f) Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
  - g) Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
  - h) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
  - i) Laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
  - j) Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%.
3. Per le attività sopra citate nel comma 2, nonché per eventuali attività artigianali, industriali, con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non comprese fra quelle indicate, si può accordare la forfetizzazione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti. In ogni caso, anche se ricorrono i presupposti, il metodo forfetario viene riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
4. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione di inizio occupazione ovvero di modificazione di cui all'art. 14, e al fine di desumerle occorre allegare idonea documentazione così come previsto nel comma 12 dell'art. 14. Entro il 30/4 dell'anno successivo occorre presentare la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, in particolare il modello MUD di identificazione dei rifiuti smaltiti l'anno precedente. L'esclusione puntuale delle superfici di cui al comma 1 presuppone inoltre la presentazione, entro il 30/4 dell'anno successivo, di documentazione con evidenziazione della parte di superfici escluse dove si sono effettivamente formati i rifiuti speciali, quali planimetrie in scala con destinazione d'uso dei locali ovvero

prove fotografiche, con relazione che descrive l'attività di produzione svolta e le modalità di smaltimento, e i formulari di trasporto dei rifiuti; in mancanza, l'intera superficie esclusa sarà assoggettata al tributo.

#### **Art. 8. Riduzioni ed esenzioni**

1. Per le utenze domestiche, ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata. La riduzione può avvenire su base comunale e collettiva attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, tenendo conto dell'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. Il valore percentuale della riduzione viene determinato ogni anno nella delibera di Consiglio Comunale che approva la tariffa; se la delibera non è approvata, o se nulla viene disposto, si applicano le percentuali stabilite per l'anno precedente. Nel caso in cui non sia possibile avere il quantitativo dei rifiuti riferibili alla raccolta differenziata delle utenze domestiche distintamente dalle utenze non domestiche, al fine di addivenire ai rifiuti riferibili alla raccolta differenziata realizzata dalle utenze domestiche è possibile seguire il criterio di ripartizione stabilito dall'art. 11, comma 3, lettera a) del presente Regolamento. In ogni caso, le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del gestore del servizio che va a generare, mediante il Piano finanziario, la tariffa stessa: a questo scopo, nel Piano finanziario si tiene comunque conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, ovvero dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.
2. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013, il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani). La riduzione si applica alla tariffa, nella parte variabile, delle singole utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, non conferiti al servizio pubblico, direttamente o tramite soggetti abilitati e competenti, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo alla quantità di rifiuti complessiva. Quest'ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell'utenza non domestica per il rispettivo coefficiente di produzione  $K_d$  della specifica attività. La riduzione può arrivare fino al massimo del 60 % della parte variabile. La riduzione deve essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da presentare entro il 30/4 dell'anno

successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani. Occorre dichiarare, con adeguata documentazione a supporto, la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno e il soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, possibilmente con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

3. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo, sono considerati ubicati in zone non servite gli insediamenti che superano una certa distanza dal più vicino punto di raccolta, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. In specifico, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 40% della tariffa (riduzione del 60% della tariffa), se l'insediamento dista più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Resta fermo l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da eventuali forme di raccolta domiciliare o di prossimità (esempio: porta a porta). Le riduzioni previste sono concesse se richieste con dichiarazione scritta e motivata dal diretto interessato e decorrono dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare delle riduzioni, chi le ha richieste non ne ha più diritto, e deve provvedere a presentare la dichiarazione di variazione delle condizioni precedentemente dichiarate e quindi a richiedere la cessazione delle riduzioni.
- 3 bis Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta comunali – CDR – dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:
  - a) il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI che conferisce direttamente con propri mezzi il rifiuto ai CDR e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
  - b) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla TARI da riconoscere a consuntivo nell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;



c) i materiali conferiti al Centro di raccolta, da contabilizzarsi ai fini della “premierità”, saranno i seguenti:

- RAEE 1 linea freddo (congelatore / frigorifero piccolo, congelatore / frigorifero grande – e similari);
- RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie – e similari);
- RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto – e similari);
- RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare / caricabatteria / calcolatrice tascabile / spazzolino elettrico / taglia capelli / rasoi / sveglie / phon / frullatori / macina caffè / personal computer senza schermo / stampante / videocamera / fax domestico – e similari);
- RAEE 5 fonti luminose (lampadine / neon corto e lungo – e similari);
- Olio vegetale (oli di frittura – e similari);
- Olio minerale (olio motore autoveicoli – e similari);
- Accumulatori (batterie auto / batterie motociclo – e similari);
- Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, ingombrante medio 40 kg, ingombrante grande 80 kg);

con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;

- d) con Deliberazione di Giunta comunale, a cui si rimanda, vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;
- e) in ogni caso, l’individuazione dei punteggi, e perciò il corrispondente valore in euro dello sconto, si dovrà attenere alla previsione di spesa annuale definita all’interno del Piano finanziario / Piano tariffario della TARI approvato con delibera consiliare;
- f) in ogni caso, il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa;

- g) le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;
  - h) le riduzioni in ogni anno di imposta sono riconosciute a consuntivo sulla base dei punteggi accumulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa (riduzione del 80% della tariffa) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Sono esenti le utenze domestiche dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in strutture ospedaliere o di cura, a condizione che:
- a) venga presentata apposita richiesta con dichiarazione da cui risulti la dimora o la residenza presso la struttura di ricovero; l'esenzione decorre dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare la dichiarazione di variazione;
  - b) il motivo per l'esenzione deve essere comprovato con adeguata documentazione da allegare alla dichiarazione, indicante l'assoluta impossibilità per il soggetto di uscire da solo dalla struttura;
  - c) l'abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti, nemmeno in modo stagionale, discontinuo od occasionale;
6. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 50% a favore dei nuclei familiari, composti da una o massimo due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all'infuori del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso civile abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso, altrimenti decorre dall'anno successivo. La stessa dichiarazione vale anche per gli anni successivi in caso non ci siano variazioni. Allorché le condizioni per beneficiare della riduzione vengano a cessare, l'interessato deve presentare la dichiarazione di variazione. Il tributo decorrerà in modo pieno dall'anno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni.

7. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 50%, a favore dei contribuenti che risultino avere l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 5.000, o del 25% se l'ISEE è compreso tra € 5.000 e € 7.500. Per usufruire del beneficio i contribuenti devono presentare un'apposita dichiarazione corredata della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi dell'ultimo ISEE che è possibile da parte del contribuente avere a disposizione. Qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ISEE. La dichiarazione di riduzione deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso.
8. Per le utenze domestiche è concessa l'esenzione, in casi del tutto eccezionali, con esplicita e motivata richiesta del contribuente e con segnalazione da parte dei Servizi sociali, per soggetti loro assistiti con un estremo disagio di tipo economico / sociale. La richiesta, corredata di formale attestazione dell'Assistente sociale, deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso. Al fine di beneficiare dell'esenzione, tali soggetti devono avere un ISEE comunque di valore inferiore/uguale a € 5.000.
9. Per le utenze non domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, relativamente ai locali/aree di seguito indicati, è ridotta:
  - a) del 50 % per le istituzioni scolastiche private;
  - b) del 10 % per i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  - c) del 10 % per i bar, caffè, pasticcerie, gelaterie;
  - d) del 40 % per gli orto-frutta, pescherie, fiori e piante.
10. Sono esenti:
  - a) i locali e le aree in cui il possesso, l'occupazione, la detenzione, avviene direttamente dal Comune, dove cioè soggetto passivo e attivo del tributo coincidono, e pertanto l'obbligazione si estingue per confusione in base all'art. 1253 c.c.;
  - b) i locali e le aree di proprietà del Comune e non, in cui si svolgono, dietro apposite convenzioni / concessioni sottoscritte col Comune, attività sportive, attività di cinema / teatro, servizi del Comune dati in affidamento a soggetti terzi, a meno che nelle convenzioni / concessioni le parti non dispongano diversamente.
11. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine,

videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50 % sulla parte fissa e variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione si applica anche ai circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con somministrazione. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare impianti. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 30/9; in caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione al Comune della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione pari al 25 % per la quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione al soggetto gestore, su moduli appositamente predisposti, con documentazione fotografica allegata del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. L'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento viene sottoposta a controlli periodici annuali da parte del Comune ovvero da parte del soggetto gestore a seguito di richiesta da parte del Comune. I controlli riguardano ogni soggetto interessato ovvero sono svolti a campione; a seguito dei controlli operati dal gestore viene inviato resoconto al Comune. Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio viene revocata l'agevolazione tariffaria.

**Art. 8-bis. Agevolazioni per l'avvio al recupero totale dei rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione

della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e quindi conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva, al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, entro il 30/6 di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, l'utente è tenuto alla presentazione di una specifica comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Ricevuta la comunicazione, il gestore del servizio rifiuti si attiverà ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, fatte salve ulteriori indicazioni, entro il 30/6 di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al comma 10.
10. Entro il 31/1 di ciascun anno l'utenza non domestica, che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC – fatte salve ulteriori indicazioni – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare, anche tramite il gestore del servizio pubblico o altri soggetti, controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, si provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 9. Agevolazioni**

1. Le ulteriori agevolazioni inserite nel presente Regolamento sono deliberate con riferimento al comma 660 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.

#### **Art. 10. Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1. Le riduzioni/agevolazioni tariffarie indicate nel presente Regolamento, ottenibili anche cumulativamente, su base annua, non possono superare la soglia del 80% del tributo complessivo dovuto, ad eccezione del caso in cui l'unica riduzione/agevolazione ottenibile superi tale soglia.

## **Art. 11. Categorie di utenza**

1. Il tributo è articolato nelle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica. Per la definizione della tariffa e per la suddivisione in categorie tariffarie di utenza domestica e di utenza non domestica si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le tariffe articolate in base alle categorie di utenza si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (parte variabile).
3. Ai fini dell'articolazione tariffaria:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche avviene secondo criteri razionali; a tal fine, le quantità di rifiuti riferibili alle utenze non domestiche, e quindi per differenza alle utenze domestiche, possono essere determinati in base ai coefficienti  $K_d$  di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
  - b) i coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$ ,  $K_d$ , di cui al del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono scelti nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione della tariffa.
4. Il base al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per le utenze domestiche si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone componenti il nucleo familiare occupanti i locali ad uso civile abitazione, secondo il numero e la classificazione prevista dallo stesso decreto. Il numero di occupanti viene indicato nella dichiarazione presentata dal contribuente. I locali e le aree accessorie, dipendenti, complementari, pertinenziali dei locali principali, appartengono alla categoria di questi ultimi. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata mediante dichiarazione di variazione, salvo i casi in cui la modifica riguardi un periodo temporaneo e comunque inferiore a sei mesi continuativi all'anno. L'obbligo di presentazione della dichiarazione non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione del Comune di Bibbiano, in quanto la composizione del nucleo familiare anagrafico viene rilevata dall'anagrafe stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, o di mancata indicazione dei componenti il nucleo familiare, si prenderanno in riferimento i dati dell'anagrafe. Il tributo dovuto dalle utenze domestiche viene pertanto determinato applicando

la tariffa corrispondente al nucleo familiare anagrafico, salvo diverso numero di occupanti desunti da dichiarazione presentata dal contribuente. Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti inferiore al numero delle persone che, di fatto, occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi all'anno, ricorre l'obbligo della dichiarazione (esempio: caso in cui l'abitazione venga occupata per più di sei mesi all'anno da altri soggetti dimoranti, quali colf, badanti, ecc.). In difetto, il Comune procede al recupero del maggiore tributo dovuto e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia. Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti superiore al numero delle persone che, di fatto, occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi all'anno, non ricorre l'obbligo della dichiarazione. Senza la dichiarazione, il Comune procede comunque ad applicare la tariffa sulla base delle risultanze dell'anagrafe. Sono comunque considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri solo temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa ovvero di studio prestata all'estero, nel caso di degenze/ricoveri presso case di cura, di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, e casi simili comunque con stabile dimora altrove, in via continuativa per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza venga dichiarata e documentata nella dichiarazione presentata dal contribuente. Nei casi di dichiarazione e/o di situazioni di fatto in cui il numero di componenti è diverso da quanto risulta in anagrafe, si richiamano le disposizioni legislative riguardanti le anagrafi della popolazione residente (L. 24/12/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/05/1989, n. 223), che, tra le altre cose, obbligano ognuno a chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, pena l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento. Il Comune potrà disporre i controlli che ritiene necessari, al fine di verificare situazioni denunciate e/o di fatto diverse rispetto alle risultanze in anagrafe, nonché inviare segnalazioni alle anagrafi dei Comuni eventualmente coinvolti. Per i soggetti non residenti ricorre in ogni caso l'obbligo di dichiarare il numero degli eventuali occupanti (non residenti) i locali. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da più individui, e/o da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.



5. Alle utenze domestiche intestate a soggetti non residenti, prive di occupanti, verrà associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero di occupanti pari a uno (esempio: seconde case tenute a disposizione dall'avente titolo).
6. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di norma effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Si può fare altresì riferimento all'attività desumibile dalla visura camerale, all'oggetto sociale, o ad altri elementi. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerano irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. La tariffa applicabile è di norma unica per tutte le superfici dei locali/aree facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia, nel caso in cui il concetto di prevalenza dell'attività svolta sia disatteso, la separazione fisica e spaziale dei locali ovvero delle aree scoperte può comportare la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti.

## **Art. 12. Tariffe del tributo**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si realizza il presupposto per la sua applicazione. In generale, l'obbligazione tributaria rispettivamente decorre e cessa il giorno in cui inizia e termina l'occupazione, la detenzione, il possesso. Analogamente, le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il contribuente deve presentare la dichiarazione di inizio, cessazione, variazione, nei modi e termini indicati dalla legge e dal presente Regolamento.
2. La Tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. I costi del servizio, determinati avendo riguardo

alle componenti e alle classificazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono preventivati e definiti ogni anno nel Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano finanziario viene redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, e viene approvato dall'autorità competente in materia secondo le disposizioni legislative vigenti. Tutti gli uffici comunali interessati, per quanto di propria competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano finanziario complessivo, in modo da ricomprendere, tra gli altri, tutti quei i costi sostenuti direttamente dall'Ente, che rientrano tra i costi da considerare secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario complessivo, tale da ricomprendere tutti i costi anche direttamente sostenuti dall'Ente.
4. La deliberazione di Consiglio Comunale con cui vengono determinate le tariffe, anche se successiva all'inizio dell'esercizio, purché approvata entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è approvata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 13. Riscossione**

1. Il Comune riscuote annualmente la Tassa sui rifiuti, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso/invito di pagamento che specifica, per ogni utenza, le somme dovute a titolo di tassa e di tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Di regola l'ammontare complessivo del tributo viene suddiviso in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
  - a) 1° rata - 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo/conguaglio positivo o negativo dell'anno precedente, e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
  - b) 2° rata - 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre ed eventuale saldo/conguaglio tariffario relativamente alla rata di acconto e annuo;

In deroga alla presente disposizione, in ogni caso con deliberazione di Consiglio Comunale, è facoltà del Comune variare la scadenza ovvero il numero delle rate di versamento a valere

soltanto per l'anno di imposta cui si riferisce il tributo stesso. Di norma, il versamento della prima rata di acconto è effettuato con le tariffe approvate dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di acconto ed eventuale saldo/conguaglio è effettuato con le tariffe approvate dell'anno in corso, salvo diversamente disposto e nel rispetto dei dettami normativi di volta in volta vigenti.

3. L'importo minimo di versamento del tributo è pari a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto in tema di tributo giornaliero.
4. Il tributo è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da allegarsi al prospetto di liquidazione. Si osservano i dettami normativi di volta in volta vigenti qualora prevedano altre forme alternative o diverse di pagamento.

#### **Art. 14. Dichiarazione**

1. In generale, i soggetti passivi, che realizzano il presupposto per l'applicazione del tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione, e, in particolare, l'inizio, la variazione/modificazione, la cessazione dell'utenza.
2. Al fine di ottenere le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento occorre presentare dichiarazione, salvo diversamente disposto. Analogamente, occorre presentare dichiarazione in caso del modificarsi ovvero del venir meno delle condizioni per averne diritto.
3. La dichiarazione generalmente deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia anagrafica (nel caso di residenti), dall'occupante a qualsiasi titolo (nel caso di non residenti);
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto titolare/responsabile dell'attività, o dal legale rappresentate di una persona giuridica;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni, ferma restando la possibilità che possa essere prodotta dai singoli occupanti o detentori per quanto riguarda i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Se i soggetti che generalmente dovrebbero provvedere non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti, detentori, in quanto vale il vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta. Va presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti, da compilare in ogni loro parte, e pertanto deve contenere l'indicazione degli elementi e i dati richiesti dai modelli stessi.
6. La dichiarazione deve essere alternativamente presentata:
  - a) direttamente all'Ufficio Tributi o, per tramite, all'Ufficio Protocollo, o all'Ufficio Relazioni per il Pubblico, che avranno cura di farla pervenire all'Ufficio Tributi;
  - b) per posta al Comune, spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
  - c) in via telematica per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune;
  - d) via fax al numero di fax dell'Ufficio Tributi ovvero del Comune (farà fede il rapportino di ricevimento del fax).

Nel caso di affidamento a terzi della riscossione della Tassa sui rifiuti la dichiarazione deve essere presentata al soggetto affidatario, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate.

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta.

7. La dichiarazione d'inizio del possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – deve essere presentata entro il 30/6 dell'anno successivo alla data d'inizio, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso ammontare del tributo.  
Posto il suddetto termine del 30/6, al fine di evitare omissioni o ritardi nella presentazione della dichiarazione, che possono comportare sanzioni al contribuente, è comunque buona pratica presentare la dichiarazione con solerzia almeno entro 30 giorni dalla data d'inizio del possesso, occupazione, detenzione.
8. E' considerata alla stessa stregua della dichiarazione iniziale di cui al comma 7, e deve essere presentata entro gli stessi termini, la dichiarazione di variazione, dovuta per modificazioni nel corso dell'anno, di locali ed aree, in aggiunta, o comunque diversi, o perché diversamente utilizzati, rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, tali da comportare un diverso ammontare del tributo.
9. La cessazione, totale o parziale, del possesso, occupazione, detenzione, di locali ed aree, deve essere dichiarata entro gli stessi termini di cui al comma 7. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che possedevano, occupavano, detenevano, locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova dichiarazione d'utenza, o ne si è accertata d'ufficio la cessazione, anche attraverso le movimentazioni presenti in anagrafe ovvero in CCIAA.
10. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere, a seconda dei casi:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante, solitamente l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, o uno dei componenti, e il numero dei soggetti occupanti l'utenza se diverso dall'anagrafe;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), e il numero dei soggetti occupanti di fatto l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie dei locali e delle aree, in particolare quella imponibile;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione, la data in cui è intervenuta la variazione, la cessazione; per i soggetti residenti, ove non venga dichiarato alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare le date prese dalle movimentazioni in anagrafe;
- f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi.

11. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere, a seconda dei casi:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, oggetto o descrizione dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del soggetto dichiarante, legale rappresentante, titolare/responsabile dell'attività (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, la superficie imponibile, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) le parti dei locali e delle aree dove si formano rifiuti speciali, ovvero dove vi è un uso promiscuo di produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione, la data in cui è intervenuta la variazione, la cessazione; nel caso non venga dichiarato alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare, quando presenti, le date prese dalle movimentazioni in CCIAA, dagli atti del Registro, ovvero dall'Anagrafe tributaria;
- f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi.

12. Al fine di desumere la superficie dei locali/aree e gli altri dati significativi per il corretto calcolo del tributo, la planimetria catastale costituisce elemento di prova. E' possibile fornire altresì

prova dei locali/aree occupati mediante altra idonea documentazione da cui si possa desumere la superficie imponibile, come il contratto di locazione, di affitto, dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, o altro atto o documento in cui venga esplicitata. In caso di rifiuti speciali come documentazione si possono produrre i registri/formulari rifiuti, MUD, o altra analoga dove si comprovi la produzione di rifiuti speciali con i relativi codici di identificazione.

13. Gli eredi ovvero gli occupanti, che continuano a possedere, occupare, ovvero detenere i locali già assoggettati al tributo a carico del de cuius ovvero dell'occupante deceduto, hanno l'obbligo formale di presentare la dichiarazione di variazione/volturazione. E' possibile effettuare variazioni/volturazioni d'ufficio agli eredi ovvero agli altri occupanti, intendendosi in quest'ultimo caso solitamente l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia.
14. In un'ottica collaborativa, gli uffici comunali competenti, anche se in Unione di Comuni, quando ne ricorrono i presupposti, in occasione di richiesta, variazione, cessazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, e simili, invitano i contribuenti a prendere contatti con l'Ufficio preposto alla gestione della riscossione della Tassa sui rifiuti, ovvero a presentare la dichiarazione nei termini previsti; all'uopo, in caso di nuove residenze e variazioni anagrafiche interne, ovvero per pratiche edilizie che comportano nuova o un cambiamento di superficie imponibile, detti uffici consegnano al contribuente il modulo di dichiarazione da compilare. Resta comunque fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detti inviti.

#### **Art. 15. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano, o detengono, temporaneamente per l'esercizio di una attività, ossia per periodi inferiori a n. 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, anche abusivamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per effetto dell'art. 1 della L. n. 160/2019 comma 838, fanno eccezione e pertanto il tributo non si applica alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 di aree e spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sono soggetti al canone di cui al comma 837. Superati i n. 183 giorni si rendono applicabili le disposizioni sulla tariffa annuale del tributo.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale maggiorata del 60 % relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (parte fissa e parte

variabile). La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorni di occupazione.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), o per il relativo alternativo Canone (COSAP), o per l'Imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero in generale per altra analoga imposizione alternativa, in ogni caso secondo quanto disposto dalle legge di volta in volta vigente.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/Canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero in generale di altra analoga imposizione alternativa, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo, e l'obbligazione al pagamento sorge nel momento stesso in cui si realizza l'occupazione.
6. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica nei casi di:
  - a) occupazione di area pubblica per meno di due ore giornaliere;
  - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata dalla lettera a);
  - c) occupazione di area pubblica per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.
7. La corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.
8. Per le occupazioni temporanee giornaliere per le quali non si raggiunga singolarmente l'importo minimo di versamento di cui all'art. 13, comma 3, il calcolo del dovuto viene effettuato a consuntivo in base al numero delle occupazioni realizzate nell'anno. Per almeno n. 2 occupazioni giornaliere realizzate in un anno solare dal medesimo soggetto passivo per le quali non venga raggiunto complessivamente l'importo minimo di versamento, il tributo verrà

corrisposto in modo forfetario in misura pari all'importo minimo di versamento stesso. L'obbligazione al pagamento sorge nel momento stesso in cui si realizza l'ultima occupazione dell'anno. L'ammontare del tributo così determinato viene riscosso in n. 1 rata avente la stessa scadenza prevista per la 1° rata di cui all'art. 13 comma 2.

9. Nelle more di approvazione della tariffa per l'anno di competenza, per il calcolo del dovuto si utilizzerà la tariffa dell'anno precedente, con possibilità di eventuale conguaglio se si rendesse necessario a seguito della sua deliberazione.
10. Ai fini della quantificazione e riscossione del tributo, chi si occupa del rilascio delle concessioni per l'occupazione, e comunque chi è addetto alla vigilanza, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tributi tutte le concessioni, anche abusive, rilasciate/riscontrate.
11. Per specifiche occupazioni, per le quali venga deliberato il patrocinio da parte del Comune, nella medesima deliberazione è possibile disporre fino all'esenzione dal pagamento del tributo giornaliero. Si richiama il disposto dell'art. 9, comma 1.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

#### **Art. 16. Rimborsi, sgravi, conguagli, compensazioni**

1. L'abbuono del tributo consiste nel rimborso della quota pagata in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ovvero, se il tributo non è ancora stato versato, nello sgravio della quota medesima. Per ottenere l'abbuono del tributo deve essere presentata una dichiarazione motivata di richiesta da parte del contribuente interessato; si richiama il disposto dell'art. 14, comma 6.
2. In generale, la cessazione da il diritto al rimborso/sgravio del tributo a decorrere dal momento in cui questa è avvenuta. La cessazione deve essere comunicata con apposita dichiarazione e nei termini previsti nel presente Regolamento. In generale, se la dichiarazione di cessazione viene presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione. Il rimborso/sgravio non competono in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione. In caso di presentazione di dichiarazione di cessazione tardiva è comunque fatto salvo che il tributo possa essere rimborsato/sgravato anche per i periodi precedenti la data della sua presentazione, nel caso in cui si appuri che il contribuente non ha continuato il possesso, l'occupazione, la detenzione, dei locali e delle aree, ovvero che l'obbligazione legata al tributo sia stata assolta da un utente subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.



3. Nel caso di eventuali cessazioni d'ufficio, è possibile effettuare rimborsi/sgravi d'ufficio, solo a seguito di opportuni controlli. In particolare, ciò è possibile nel caso in cui si verificano contemporaneamente la mancata occupazione dei locali, ad esempio comprovata da emigrazione anagrafica, e la inesistenza di titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento nel caso in cui questi prima sussistevano, ovvero nel caso in cui si appuri che per il tributo, relativamente a quei locali od aree, è stata presentata dichiarazione da qualcun altro coobbligato, o che il tributo viene comunque corrisposto da altro soggetto.
4. In generale, le variazioni dichiarate intervenute nel corso dell'anno verranno conteggiate a conguaglio. Se la dichiarazione di variazione viene presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione nel caso in cui comporti una diminuzione del tributo; se invece comporta un aumento del tributo produrrà effetti dal giorno di effettiva variazione.
5. E' possibile compensare il credito spettante al contribuente con il debito relativo al tributo eventualmente dovuto per gli anni successivi, o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

#### **Art. 17. Controlli e attività di accertamento**

1. Al contribuente che non versi alle debite scadenze le somme indicate nell'avviso/invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso/sollecito di pagamento, dando un termine per effettuare il versamento.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, è notificato, con le stesse modalità, avviso di accertamento per omesso, insufficiente, tardivo pagamento, con applicazione delle relative sanzioni, oltre agli interessi, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva.
3. L'omessa e l'infedele presentazione della dichiarazione, in analogia all'omesso, insufficiente, tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione a seguito di emissione di avviso/sollecito di pagamento, sono accertati dal Comune notificando al soggetto passivo apposito motivato avviso di accertamento, nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, e per tutte le attività connesse e necessarie, il Funzionario responsabile dell'attività di accertamento di cui all'art. 19 può:
  - a) inviare richieste di dati, chiarimenti, notizie, ovvero questionari al contribuente;
  - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

- c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile stesso, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. Possono essere autorizzati il personale dipendente del Comune, anche se in Unione di Comuni, ovvero soggetti privati/pubblici con i quali si sono stipulati appositi contratti/convenzioni. Per poter accedere agli immobili, il personale autorizzato dovrà esibire apposito documento di riconoscimento ovvero cartellino identificativo rilasciato dal legale rappresentante dell'Ente.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice, e in un'ottica di collaborazione col contribuente, il Funzionario responsabile può altresì:
- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - b) richiedere notizie non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
  - c) invitare i soggetti di cui alla lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al Comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.
8. Le somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento possono essere rimosse mediante versamento da parte dei contribuenti su apposito conto corrente intestato al Comune.
9. Se previsto e consentito dalla legge, l'attività di controllo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della Tassa sui rifiuti, potrà essere incentivata a favore del personale addetto, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

#### **Art. 18. Dilazione del pagamento del tributo ordinario**

1. Su richiesta del contribuente, è possibile concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle rate concesse.

2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
  - a. per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 150,00;
  - b. per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 1.000,00.
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta di poter pagare almeno metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
  - c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

#### **Art. 19. Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 20. Disposizioni transitorie e specifiche**

1. Si continuerà ad effettuare l'attività di accertamento, riscossione, rimborso/sgravio delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), entro i rispettivi termini.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Nel rispetto della normativa di legge, in tema di rifiuti speciali assimilati agli urbani, sono fatte salve le deliberazioni comunali di assimilazione disciplinanti la materia; si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali, non pericolosi, se vengono soddisfatte le condizioni previste dalle deliberazioni comunali di assimilazione.
4. All'interno del Piano finanziario complessivo dell'anno è possibile considerare le entrate previste relativamente all'attività di accertamento di recupero evasione.
5. Il Comune può affidare in concessione a terzi, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, la riscossione, ovvero l'accertamento, della Tassa sui rifiuti, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa di legge di volta in volta vigente. In caso di affidamento a terzi, il Funzionario responsabile di cui all'art. 19, per quanto concerne le attività che gli competono, è nominato dal soggetto affidatario.

#### **Art. 21. Disposizioni particolari per il primo anno di applicazione 2014 e per anni specifici**

1. Per l'anno 2014:
  - a) sono fatte salve le disposizioni di legge e le deliberazioni comunali specifiche;
  - b) il termine del 31/3 di cui all'art. 8 del presente Regolamento è spostato al 30/9;
  - c) le scadenze di cui all'art. 13, comma 2, sono spostate rispettivamente al 30/11 e al 28/2/2015;
  - d) fino a che non saranno disponibili i modelli di dichiarazione di cui all'art. 14, e in generale per tutta la modulistica, si potranno utilizzare quelli già in uso per la TARES, in quanto compatibili, e ogni riferimento alla TARES si intenderà fatto alla TARI;
  - e) in tema di Tributo giornaliero, i termini di cui all'art. 15, comma 4, del presente Regolamento, sono spostati al 30/11.
2. Per l'anno 2021:
  - a) la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8-bis del presente Regolamento è presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/3/2021 convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021;
  - b) la scadenza di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 13 del presente Regolamento è il 31 luglio.

#### **Art. 22. Entrata in vigore, abrogazioni, clausola di adeguamento**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. A partire dal 1° gennaio 2014, con l'introduzione della TARI è abrogata la TARES.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.